

**Regolamento
del Parco botanico**
(del 7 febbraio 1995)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti l'art. 2 del decreto legislativo per la partecipazione dello Stato all'acquisto delle Isole di Brissago e la costituzione del Parco botanico del Cantone Ticino del 28 ottobre 1949¹, e il Contratto di comproprietà delle Isole di Brissago del 2 novembre 1949,

decreta:

Destinazione

Art. 1 ¹La flora delle Isole di Brissago è il Parco botanico del Cantone Ticino.
²Il Parco botanico è destinato a scopi didattici e scientifici, accanto alla funzione turistica promossa dal Consiglio d'Amministrazione della comproprietà delle Isole di Brissago.

Organi

Art. 2 ¹Hanno cura del Parco botanico:

- la Commissione scientifica;
- il sovrintendente, di regola docente delle scuole cantonali incaricato di questa funzione a tempo parziale;
- i giardinieri previsti dall'organico dello Stato.

²Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport affida la gestione amministrativa del Parco ad un proprio funzionario dirigente.²

Commissione scientifica

Art. 3 ¹Il Dipartimento designa ogni quattro anni il Presidente e i membri della Commissione, tra cui due proposti della Società ticinese di scienze naturali.
²La Commissione indirizza lo sviluppo e la funzione scientifica del Parco, vigila in generale sulla sua destinazione e approva il rapporto annuale di attività al Dipartimento.
³La Commissione può promuovere pubblicazioni e far capo a collaboratori esterni per singoli progetti, nei limiti dei crediti autorizzati.

Sovrintendente

Art. 4 Il sovrintendente:

- a) assicura la funzione didattica e vigila sulla manutenzione del Parco;
- b) cura lo sviluppo e l'attività di ricerca secondo le direttive della Commissione scientifica.

Disposizione finale

Art. 5 Il presente regolamento abroga il regolamento della Commissione per il Parco botanico del Cantone Ticino, del 30 aprile 1959, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.³

Pubblicato nel BU **1995**, 101.

¹ BU 1949, 116.

² Cpv. modificato dal DE 9.7.2002; in vigore dal 12.7.2002 - BU 2002, 195.

³ Entrata in vigore: 14 febbraio 1995 – BU 1995, 101.